



COMUNE DI GERACE

(Provincia di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 06
DEL 30/05/2015

OGGETTO: Modifica Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale).

L'anno 2015 il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 09:33 convocato dal Sindaco con avvisi scritti in data 21/05/2015 prot. n. 3853 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Varacalli in sessione ordinaria di prima convocazione il **Consiglio Comunale**, composto da:

Presenti: SI NO

	SI	NO
VARACALLI Giuseppe (Presid.)	X	
MACRI' Giuseppe	X	
CATALDO Antonio	X	
FILIPPONE Giuseppe	X	
LAROSA Nicola	X	
RINALDIS Andrea	X	
MARTURANO Luca	X	
GRATTERI Angelo		X
CUSATO Giuseppe	X	
PEZZIMENTI Giuseppe		X

Presenti: 8 **Assenti: 2**

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Grazia Daniela Ferlito.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Alle ore 09:34 entra in aula il Consigliere Gratteri Angelo - Presenti: 9 Assenti: 1;

Alle ore 09:37 entra in aula il Consigliere Pezzimenti Giuseppe - Presenti: 10 - Assenti: 0

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il seguente parere ai sensi del T.U.EE.LL.:

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si passa al quarto punto dell'o.d.g.

Alle ore 10.52 esce dall'aula il Consigliere Giuseppe Pezzimenti. Presenti 9

Il Sindaco-Presidente comunica che questa Amministrazione propone di modificare e integrare il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) prevedendo un'agevolazione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo qualora siano stati concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado i quali abbiano nel medesimo immobile la residenza. Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Cusato il quale dà lettura del documento che viene allegato al presente verbale sotto al lettera B.

Il Sindaco replica: la modifica al Regolamento IUC oggi sottoposta al Consiglio Comunale non poteva essere precedentemente formulata in quanto le norme non lo consentivano. In merito alle tariffe e alle aliquote da deliberare per l'approvazione del bilancio non ho nulla in contrario purchè sia salvaguardata la parità di bilancio a tal fine le conferisco ampia delega

Il consigliere Cusato replica: troverà le risorse per compensare la riduzione del gettito fiscale.

il Sindaco Presidente mette ai voti quanto proposto dal consigliere Cusato in merito all'integrazione del sesto comma dell'art. 7 del Regolamento IUC. Il consiglio comunale con 2 voti favorevoli (Gratteri Cusato) e 7 contrari respinge la proposta

RICHIAMATO l'art.52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“ le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.127 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *“ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il D.L.13/05/2015 con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/08/2014 **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE);**

VISTO il parere dell'organo di revisione economico finanziario prot.n. 3853 del 21/5/2015 (All.A)

RITENUTO di apportare modifiche ad integrazione allo stesso regolamento alla luce di sopraggiunte necessità in applicazione dello stesso;

VISTI :

- L'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il parere favorevole ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni sotto l'aspetto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Presenti 9 - Con voti astenuti 2 (Gratteri- Cusato) favorevoli 7

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di modificare ed integrare il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa rifiuti (TARI), già approvato con deliberazione n. 15 del 21/08/2014 dal Consiglio Comunale, apportando le seguenti integrazioni:

- Al Titolo 2- Disciplina dell'Imposta Municipale Propria, all'art.7 si aggiunge il 6° comma con la seguente dicitura:

Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Com. le può deliberare un'agevolazione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le seguenti fattispecie;

- L'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione deve essere presentato in Comune, come stabilito dalle norme, il contratto di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Il contratto di comodato d'uso deve essere presentato entro il 31/12/2015 ed entro la scadenza del pagamento della prima rata per gli anni successivi, pena la non applicabilità dell'agevolazione.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per poter usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Con voti due astenuti (Gratteri-Cusato) e sette favorevoli si rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL e dell'art. 3 del regolamento del sistema dei controlli interni si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giulio Cusato

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giulio Cusato

COMUNE DI GERACE		
21 MAG 2015		
Prot. N. 3852	Cig.	Cls. Fss.

APP A

COMUNE DI GERACE
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

	OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione dell'integrazione al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)
--	--

L'anno 2015 il giorno 21 del mese di maggio, l'Organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione dell'integrazione al regolamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 e successive m. l. ;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento e gestione delle Entrate Comunali ;

Esaminata la proposta di integrazione al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/08/2014 di cui :

- integrare l'attuale regolamento IMU attraverso l'inserimento :

A partire dall'anno 2015, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che le utilizzino come abitazione principale.

Ai fini dell'agevolazione è necessaria la residenza anagrafica nell'immobile da parte del beneficiario del contratto di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate ;

Per ottenere l'agevolazione il concedente dovrà presentare al protocollo del Comune copia del contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato sulle abitazioni date in uso gratuito a genitori o a figli, entro il 31/12/2015 ed entro la scadenza del pagamento della prima rata per gli anni successivi, pena la non applicabilità dell'agevolazione.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione sarà applicata ad una sola unità immobiliare;

Per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

Il rispetto della congruità, coerenza ed attendibilità contabile previste nella proposta in oggetto :

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento delle entrate comunali.

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di revisione economico-finanziaria
D. Pietro Dattilo





Consiglio Comunale della Città di Gerace

Intervento del consigliere comunale Giuseppe Cusato per la lista civica "Il Bene In Comune" -

o.d.g.: Modifica Regolamento IUC.

Signor Sindaco,

il Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale, che in realtà si articola in tre distinti tributi: il tributo dei servizi indivisibili (TASI), la tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta municipale propria (IMU), è stato predisposto senza chiedere la collaborazione dei gruppi di opposizione.

La stesura della proposta meritava la nostra partecipazione, per un contributo nell'esclusivo duplice interesse dell'Ente e dei cittadini contribuenti, ma a noi è preclusa ogni forma di collaborazione ed è richiesta soltanto la condivisione per l'approvazione.

In molte circostanze analoghe, Voi non avete mai voluto prendere in considerazione i nostri suggerimenti, le nostre osservazioni, a volte critiche ma costruttive, e avete proceduto spesso con la semplice adozione degli atti.

Ricordo il mio intervento del 30 ottobre 2012, durante i lavori consiliari per deliberare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012, con il quale Vi esortai invano a non lasciare inalterate, come avete poi fatto, le percentuali fissate dalla normativa nazionale allo 0,76% per l'aliquota base e allo 0,4% per l'abitazione principale, ma di utilizzare la facoltà che la legge Vi ha concesso di abbassare la quota al minimo previsto e consentito dello 0,2% per i possessori della prima casa e di modificare in diminuzione le aliquote per i piccoli proprietari di terreni.

Ma avete scelto di approvare le tariffe nella misura massima, tuttora vigenti, senza nemmeno discutere la mia proposta.

Ricordo ancora l'altro mio intervento, nella stessa seduta consiliare del 30 ottobre 2012, per deliberare il Regolamento dell'IMU, con il quale contestai il mancato coinvolgimento nella predisposizione del regolamento e dimostrai la vostra misconoscenza del suo contenuto.

Per queste ragioni fu approvata, a seguito di votazione con cinque voti favorevoli e cinque contrari, la lettura integrale del regolamento che avvenne ad opera dell'allora assessore al bilancio.

In quella occasione conclusi il mio intervento dicendo testualmente: ***“ avremmo auspicato un'adeguata trasparenza ed una preventiva informazione non solo a noi, ma anche ai cittadini, per prevedere ed ampliare casistiche ed istituti di contenuto favorevoli ai contribuenti geracesi, legittimamente adottabili nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune. Non avete inteso operare scelte ponderate e condivise ed ora questa opposizione non esprimerà un voto favorevole ad un regolamento improntato ai soli principi normativi e non anche alle sacrosante aspettative dei cittadini geracesi”***.

La dose fu rincarata anche dall'intervento del consigliere Angelo Gratteri che chiese, ma pure lui inutilmente, la soppressione della prima parte dell'articolo 6 del regolamento relativa ***“all'aliquota del 50% per gli immobili di pregio storico ed artistico”***.

Il Regolamento sull'IMU venne approvato con il mio voto contrario e quello di astensione del collega Angelo Gratteri.

Il 30 ottobre 2013, esattamente un anno dopo, voi approvaste il Regolamento sulla Tares nonostante le contestazioni e le osservazioni dei gruppi di opposizione.

Con separata votazione, fu respinta persino la proposta del consigliere Giuseppe Pezzimenti di dare lettura, articolo per articolo, del regolamento in modo da consentire a ciascuno di dare il proprio apporto..

Avete ignorato, non solo nella seduta consiliare del 30/10/2013 ma anche in quella successiva del 21 agosto 2014, le facoltà già in vigore di agevolazioni ed esenzioni attribuite ai Comuni e quelle riconosciute con la vigenza delle disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, emanate con decreto legge 31 Agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Ora, a distanza di due anni e mezzo dall'approvazione del regolamento dell'IMU, intendete solo parzialmente esercitare quelle facoltà, da Noi sempre invocate e da Voi sempre tralasciate, che il Consiglio Comunale può decidere di assumere.

Prendo atto con favore che, finalmente, qualcosa si muove, ma giudico assolutamente insufficiente la sola previsione che indicate.

Io ritengo che sussistano tutte le condizioni per riconoscere anche ai nostri concittadini geracesi quelle agevolazioni sull'imposta dell'IMU, ma anche della TARI e della TASI, a partire dalla rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni, già deliberate dalla stragrande maggioranza dei comuni italiani.

Sin d'ora, propongo in tal senso l'adozione consiliare delle tariffe e delle aliquote da deliberare per l'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.


Quanto all'integrazione del sesto comma all'articolo 7 – Titolo II – Disciplina imposta IMU- del Regolamento IUC, propongo una più ampia formulazione delle fattispecie che identificano la definizione di "Abitazione Principale" e cioè:

- *l'unità abitativa (cat. A/1-A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonni-nipoti e fratelli-sorelle), a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;*
- *l'abitazione concessa in locazione a titolo di abitazione principale quando il relativo contratto di locazione risulti regolarmente registrato;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli altri istituti, comunque denominati, aventi le medesime finalità e le relative pertinenze;*
- *le unità immobiliari (cat. A/1-A/9), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, su cui i soggetti passivi installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, entrambe decorrenti dalla data di installazione, da parte del gestore, del misuratore per energia incentivata.*

La Vostra condivisione delle mie due proposte, per le quali chiedo a Lei - Signor Sindaco-Presidente - la sottoposizione al voto da parte dell'organo consiliare, non solo la ritengo auspicabile, ma doverosa per manifestare sentimenti di solidarietà e di appartenenza sociale a tutti i contribuenti geracesi.

Gerace, 30 maggio 2015

Giuseppe Cusato
Consigliere Comunale "Il Bene in Comune"





Comune di Gerace

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 15 del 21/08/2014**

**Modificato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 06 del 30/05/2015**

	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 36	<i>- Presupposto e finalità</i>	
Art. 37	<i>- Soggetti passivi</i>	
Art. 38	<i>- Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 39	<i>- Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 40	<i>- Aliquote del tributo</i>	
Art. 41	<i>- Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 42	<i>- Versamento del tributo</i>	
Art. 43	<i>- Importi minimi</i>	
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 44	<i>- Dichiarazione</i>	
Art. 45	<i>- Dichiarazione TARI</i>	
Art. 46	<i>- Rimborsi</i>	
Art. 47	<i>- Funzionario responsabile</i>	
Art. 48	<i>- Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 49	<i>- Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 50	<i>- Accertamento con adesione</i>	
Art. 51	<i>- Riscossione coattiva</i>	
Art. 52	<i>- Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 53	<i>- Norma di rinvio</i>	
Art. 54	<i>- Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Gerace dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Gerace. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Gerace in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 9

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

ART. 14 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale del 14 Giugno 1993 n. 9/249
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 15 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012; n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 16 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 18 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 20.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 26 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 19 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 20, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 20 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 24
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 27. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 25
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 26
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 e sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 31
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 250 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 250 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

ART. 32
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo: riduzione 10%
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 33
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 36 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 41 del presente regolamento.

ART. 37 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 36. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 38 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva,

generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 41

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote:
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 42

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 43

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 7,00.

- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES) – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 46 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 49 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 48, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 50 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 51 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 48, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.



Deliberazione di C.C. n. 06 del 30/05/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(F.to Giuseppe Varacalli)

Il Segretario Comunale
(F.to D.ssa Grazia Daniela Ferlito)

Parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giulio Cusato


Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giulio Cusato

E' copia conforme all'originale.


li, 09-06-2015

Il Resp. del Settore Finanziario
(Dott. Giulio Cusato)



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data esterna prot. n. 4354
li, 09-06-2015

IL MESSO INCARICATO



ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva in data

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Grazia Daniela Ferlito)